

**Focusaziende.** Dalle cucine alla Tremonti-campionari

## Per le imprese possibilità di scelta a tutto campo

### IL PROBLEMA

I beni agevolati possono essere strumentali o meno all'attività economica. Da chiarire la disciplina in caso di rivendita

Tutti i contributi concessi per l'acquisto dei beni agevolati dal decreto incentivi del ministero dello Sviluppo economico sono usufruibili anche dalle imprese e dai professionisti. Non vi sono, infatti, limiti soggettivi ai nuovi incentivi per la sostituzione di vecchi rimorchi, macchine agricole e movimento terra, gru a torre, cucine componibili, motocicli, motori fuoribordo, elettrodomestici. Lo stesso vale per l'acquisto di nuovi inverter, motori efficienti, gruppi di continuità, batterie di condensatori ed eco-immobili.

Nella bozza del decreto ministeriale non compaiono nemmeno limiti alla destinazione dei beni agevolati. Sembra, quindi, che le imprese possano ottenere lo sconto del prezzo sia per quelli strumentali per l'attività, sia per quelli destinati alla rivendita. In entrambi i casi, però, ci si pone il dubbio se la successiva rivendita a terzi di questi beni, già agevolati, possa ottenere un ulteriore contributo, a titolo di riduzione di prezzo. La nor-

ma, infatti, non pone alcun limite a questo riguardo. Su questa problematica, è auspicabile quanto prima un chiarimento.

### Immobili

Riguardo agli immobili ecologici non vi sono limitazioni di tipo qualitativo; lo sconto che va da un minimo di 5mila a un massimo di 7mila euro, a seconda del risparmio di fabbisogno energetico, può essere quindi applicato sull'acquisto di qualunque tipo di immobile: un ufficio, un capannone, un negozio o un'abitazione. L'immobile può essere strumentale o meno per l'attività d'impresa.

Non vi sono preclusioni a dedurre fiscalmente gli eventuali ammortamenti su immobili ecologici strumentali, per i quali si è usufruito dell'incentivo, a titolo di sconto del prezzo, a patto che venga calcolato sul prezzo effettivamente pagato e, comunque, al netto del valore riferito al costo del terreno. Come i privati, anche le imprese possono effettuare sugli immobili ecologici, acquistati con gli sconti, ulteriori interventi per il risparmio energetico dell'edificio, detraibili dall'Ires/Irpef al 55%.

Se i lavori sono svolti da imprese, però, il beneficio Irpef/Ires del 55% è rivolto «esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interven-

ti»; sono quindi agevolabili solo i «fabbricati strumentali» utilizzati «nell'esercizio della propria attività imprenditoriale». Con la risoluzione 15 luglio 2008, n. 303/E, le Entrate hanno sostenuto infatti che l'agevolazione non può essere usata dall'impresa che effettua gli interventi agevolati su «immobili merce», in quanto sono «oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali».

### Macchine agricole

Riguardo alle macchine agricole e movimento terra sono agevolate anche quelle operatrici, rispondenti alle categorie "Fase IIIA" (articoli 57 e 58, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e le attrezzature agricole portate, semiportate e fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di quelle sostituite.

### Tessile

Il decreto incentivi varato dal governo prevede la detassazione degli investimenti effettuati quest'anno in attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo per la realizzazione di campionari, nel settore tessile, pelle e pelletteria. L'agevolazione riguarda in par-

ticolare le imprese che svolgono le attività indicate nelle divisioni 13 o 14 della tabella Ateco, e consiste nella possibilità di dedurre completamente le spese di ricerca e sviluppo per i campionari. Questo sconto fiscale si aggiunge al normale ammortamento di bilancio.

### Inverter e motori

Come per i privati, anche le imprese possono ottenere lo sconto per l'acquisto di inverter su impianti con potenza elettrica di 7,5 kW e di motori di potenza pari a 5 kW, in aggiunta alla detrazione Irpef/Ires del 20% del prezzo al netto dello sconto. Il nuovo sconto sul prezzo degli inverter, infatti, riguarda quelli installati su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW, mentre la detrazione Irpef/Ires del 20% riguarda quelli installati su impianti tra 7,5 e 90 kW. Ecco che solo per quelli di potenza pari a 7,5 kW posso usufruire delle due agevolazioni, in quanto il divieto di cumulo dello sconto Irpef riguarda solo i bonus riferiti ad «altre agevolazioni fiscali» (articolo 8, comma 1, decreto 19 febbraio 2007). Lo stesso vale per i motori ad alta efficienza di potenza pari a 5 kW, agevolati con la detrazione Irpef/Ires del 20% se la potenza va da 5 a 90 kW e scontati sul prezzo se con potenza da 1 a 5 kW.

L.D.S.